



2/3/2011

## Il risarcimento del danno da morte *Le vittime della strada indicano i parametri congrui*

L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – per risolvere il problema del risarcimento differenziato da perdita di un congiunto, attualmente basato su tabelle che variano presso i tribunali dal nord al sud dell'Italia e comportano una vera e propria discriminazione incostituzionale – **ha approvato una tabella unica nazionale**, basata sul sistema a punti, da moltiplicare per euro 10.000 per ogni punto variabile in base all'età della vittima deceduta e del congiunto superstite e del rapporto di parentela. La tabella intende garantire prevedibilità delle decisioni giudiziarie e parità di trattamento (non è giustificabile che il danno per la morte di un figlio venga risarcito a Lecce con 70 mila euro ed a Milano con trecento mila euro!), pertanto non ha previsto un minimo ed un massimo nell'indicazione dei corrispettivi economici, ma ha stabilito dei valori minimi inderogabili, da personalizzare in aumento per l'effettivo caso concreto in base a presunzioni e indagini specialistiche. Si chiarisce che le tabelle in uso nei tribunali italiani si basano sul vecchio massimale rc auto di euro 775 mila risalente al 1993. Il Parlamento europeo ha fissato il nuovo massimale rc auto in 5 milioni di euro sulla base dell'aumento dei costi della vita, per cui appare illogico ed irrazionale non elevare il massimale e nel contempo i risarcimenti: la tabella dell'Aifvs prevede di elevarli in modo contenuto ed economicamente sostenibile, senza ricorrere ad un aumento dei premi rc auto.

Le somme risultanti dall'applicazione della tabella proposta dall'AIFVS, da ritenersi, pertanto, congrue ad ogni effetto di legge rc auto, potranno dare ai giudici una maggiore serenità nella valutazione del danno da morte, poiché i valori attribuiti sono anche frutto di una condivisione sociale e democratica.

L'AIFVS ha inviato a tutti i Presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello d'Italia la tabella elaborata unitamente alla lettera esplicativa, con la quale si chiede il riscontro sulla condivisione della proposta.

Si allegano al presente comunicato i due documenti.

dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni  
presidente nazionale AIFVS



26/2/2011

**Ai Presidenti dei Tribunali d'Italia  
Ai Presidenti delle Corti d'Appello d'Italia**

**Ogg.: Proposta a tutti i Tribunali italiani di utilizzo della Tabella unica nazionale condivisa dall'AIFVS per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte ed indicazioni utili ai fini del risarcimento del danno alla persona per una condivisione sociale e scientificamente evoluta**

L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus, diffusa con 120 sedi su tutto il territorio nazionale, impegnata a fini di prevenzione e di giustizia, legittimata a costituirsi parte civile nei processi, nella sua funzione di rappresentanza dei diritti delle vittime e dei familiari, riscontra presso i vari tribunali italiani a tutt'oggi difformità di valutazione del danno non patrimoniale da morte e da lesione della salute.

Un fatto che spinge le persone a trattare i relativi casi presso quei tribunali che prevedono una più dignitosa valutazione del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, volendo sfuggire a logiche utilitaristiche di ristoro al ribasso, che disprezzano il valore di una vita distrutta e la dignità delle persone per sempre segnate da una perdita ingiustificabile, tragica ed irreversibile.

Si tratta di stabilire se il "prezzo" del dolore possa variare in rapporto al territorio nel quale si vive e dimora o in rapporto al tribunale nel quale operano i giudici, o se invece insiste, come noi riteniamo, sulla peculiarità naturale del rapporto umano, per cui le differenze di trattamento tra i tribunali risultano discriminatorie ed offensive, anche in virtù della libertà di ciascuno di circolare liberamente ed investire il risarcimento dove si voglia: liquidare il risarcimento soltanto in base ai costi provinciali della vita è prassi contraria al diritto costituzionalmente protetto della vittima di investire il risarcimento in piena libertà in Italia ed in Europa.

Ed è in base a queste considerazioni che l'AIFVS, essendo parte direttamente interessata al ristoro del danno morale da morte – e perciò ritenendo di dovere essere chiamata in causa per esprimere il parere, come indicano le direttive europee – ha fatto riferimento alle tabelle utilizzate nei tribunali, scegliendo fra di esse quella in uso presso il Tribunale di Roma, al fine di costituire una tabella unica nazionale, partecipata e condivisa socialmente e democraticamente, da valere presso tutti i tribunali.

L'Aifvs ha, pertanto, riconosciuto importanza ai singoli fattori indicati nella Tabella di Roma, ai quali ha apportato leggere modifiche in ordine ai punti ed al valore economico ad essi attribuito, fissando in euro 10.000,00 il valore del singolo punto da moltiplicare anche in considerazione degli aumenti dei massimali di garanzia rc auto in base a quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri d'Europa e dal Parlamento Europeo in considerazione del fatto che i valori risarcitori erano troppo bassi in relazione al costo della vita.

L'Aifvs, sentiti autorevoli giuristi nel corso di due convegni nazionali sul tema del risarcimento del danno alla persona svoltisi a Roma nel 2010, ha deciso infatti di non condividere l'ampia forchetta del Tribunale di Milano che prevede un range da 150.000,00 a 300.000,00 euro per il risarcimento del danno non patrimoniale: il grande divario tra minimo e massimo lascia spazio ad incertezza di riferimento ed offre spunto e motivo alle imprese di assicurazioni per appiattirsi su offerte stragiudiziali sempre fissate sul minimo tabellare costringendo così le vittime al contenzioso giudiziale con aggravio dei carichi di ruolo generale.

L'Aifvs, condividendo e migliorando la tabella del Tribunale di Roma, ha inteso inserirsi in modo organico nel sistema giustizia, senza creare stravolgimenti, per garantire parità di trattamento e prevedibilità delle decisioni giudiziarie, e per stabilire i valori minimi inderogabili, da personalizzare in aumento per l'effettivo caso concreto in base a presunzioni e ad indagini specialistiche.

A tal fine – e premesso che nessun prezzo, per quanto alto sia, potrà mai "risarcire", né tanto meno eliminare il perenne dolore e l'irreparabile danno legati alla perdita di una persona cara – si chiede che tutti i Tribunali italiani adottino l'allegata Tabella condivisa dall'AIFVS, i cui valori indicati esprimono il riconoscimento di un risarcimento equo da parte dei familiari delle vittime, permettendo, in tal modo, ai giudici una maggiore serenità nella valutazione del danno morale da morte.

Si raccomanda di porre attenzione nella possibile riduzione per non convivenza fino ad un terzo dell'importo finale sulla base non di sommarie e superficiali presunzioni ma su di un approfondito accertamento effettivo



della sofferenza psichica e del pregiudizio esistenziale, posto che la lontananza e la non convivenza non sono fattori tali da attenuare le conseguenze derivanti dalla estinzione di un'esistenza per fatto colposo o doloso.

La Aifvs raccomanda in particolare ai Giudici per la liquidazione del danno alla persona di fare attenzione anche ai recenti sviluppi di psicologia giuridica in tema di accertamento e valutazione del danno alla persona nelle lesioni di non lieve entità che richiedono l'applicazione di indagini ed accertamenti non solo a carattere specialistico medico legale ma anche accertamenti a carattere psicologico giuridico (con la nomina di psicologi giuridici quali ctu e non soltanto medici legali - si vedano le linee guida dell'ordine degli psicologi del Lazio pubblicate su <http://www.altalex.com/index.php?idnot=48540> condivise dalla Associazione Italiana di Psicologia Giuridica e fatte proprie dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e già da molti Tribunali e si verifichi la conoscenza delle stesse linee guida da parte dei magistrati) utili anche al fine di stabilire l'esatta percentuale di aumento personalizzante dei minimi tabellari previsti dalle tabelle milanesi e romane per il risarcimento del danno non patrimoniale per il giusto risarcimento del pregiudizio esistenziale.

La Aifvs auspica che dal 2011 la valutazione dei danni venga fatta passare anche attraverso un accertamento diagnostico (colloquio e test) operato dallo psicologo forense, ritenuto lo specialista più idoneo ad affiancare il giudice in indagini in cui si prescinde dalla lesione del soma. Le linee guida prevedono cinque fasce di danno, dalla misura lieve a quella gravissima (passando attraverso il grado moderato, medio e grave), ciascuna delle quali con un proprio range percentuale. All'Ordine degli psicologi del Lazio va dato atto di aver indicato un rigoroso metodo di lavoro al consulente tecnico d'ufficio, e di aver contestualmente posto le basi, con nitore concettuale, per una quantificazione del danno che risponda a criteri precostituiti e dunque facilmente individuabili da cittadino e giudice.

Il progetto può quindi aprire la strada verso un' uniformità (almeno tendenziale) di applicazione, in ambito nazionale, delle regole in materia di accertamento, e poi di percentualizzazione, dei danni in questione. Esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del diritto, tenuto conto peraltro (come evidenzia l'Ordine laziale) delle molteplici (e anche "nuove") cause che possono determinare siffatti danni: incidenti stradali e sul lavoro, mobbing, stalking, abusi e violenze su donne e minori.

La Aifvs invita i Tribunali a far riferimento all'impianto scientifico laziale per recepirlo in toto o per predisporre propri schemi operativi di riferimento per le consulenze tecniche d'ufficio.

La Aifvs condivide per il risarcimento del danno alla persona derivante da lesione della salute e della dignità umana la tabella del Tribunale di Milano purché venga sempre fatto un aumento delle indicazioni tabellari in base alle percentuali indicate a seguito di accertamento dei pregiudizi esistenziali e delle condizioni soggettive e personali della vittima in linea con gli sviluppi evolutivi del pensiero scientifico in materia di risarcimento.

L'AIFVS confida nella condivisione della richiesta delle vittime della strada e dei familiari delle vittime rappresentati a livello collettivo, e resta in attesa di positivo riscontro e di parere, anche ai fini di approfondimento giuridico per il prossimo convegno nazionale sul sistema risarcitorio del danno alla persona, con il patrocinio delle alte cariche dello Stato e del Ministro della Giustizia; la Aifvs mette a disposizione dei magistrati per gli incontri di formazione i migliori esperti nazionali del settore giuridico, medico legale e psicologico giuridico per il risarcimento del danno alla persona, che sono stati selezionati per costituire il gruppo di esperti della Aifvs per le commissioni ministeriali.

*dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni*  
Presidente Nazionale AIFVS



Tabella di riferimento della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada  
Liquidazione del danno non patrimoniale da morte

Valori minimi inderogabili da personalizzare in aumento per l'effettivo caso concreto in base a presunzioni e indagini specialistiche psicodiagnostiche a carattere specialistico psicologico giuridico e psichiatrico forense ( cfr Linee Guida AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica)

Tabella dei Punti

La liquidazione avviene moltiplicando il numero dei punti per 10.000,00 Euro

Classi	Variabili	Punti	Euro
Rapporto tra vittima e sopravvissuto	Perdita del figlio	24	240.000,00
	Perdita del genitore	22	220.000,00
	Perdita del coniuge o del convivente more uxorio	22	220.000,00
	Perdita del fratello germano	10	100.000,00
	Perdita del fratello unilaterale	8	80.000,00
	Perdita del nonno	8	80.000,00
	Perdita del nipote <i>ex filio</i>	5	50.000,00
	Perdita del nipote <i>ex fratre</i>	3	30.000,00
	Perdita del cugino	3	30.000,00
Età della vittima	0 - 20	5	50.000,00
	21 - 40	4	40.000,00
	41 - 60	3	30.000,00
	61 - 80	2	20.000,00
	Oltre 80	1	10.000,00
Età del congiunto avente diritto al risarcimento	0 - 20	5	50.000,00
	21 - 40	4	40.000,00
	41 - 60	3	30.000,00
	61 - 80	2	20.000,00
	Oltre 80	1	10.000,00
Convivenza tra vittima e congiunto	Vittima e congiunto convivevano	2	20.000,00
	Vittima e congiunto non convivevano	0	
Composizione del nucleo familiare	Assenza di altri congiunti conviventi	2	20.000,00

N.b. La tabella si basa sui principi posti alla base delle direttive e raccomandazioni europee (a5-0174/2001 – 2001/220/GAI – 2005/14/CE) per l'aumento dei massimali rc auto a cinque milioni di euro per sinistro per una effettiva salvaguardia della dignità della vittima e per l' integrale risarcimento in base agli aumenti del costo della vita degli ultimi anni